Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 19 giugno 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 167 DEL 19 GIUGNO 1982:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1982, n. **371.**

Regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 167 DEL 19 GIUGNO 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. **44:**

Compagnia finanziaria meridionale, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1982.

I.R.F.I.S. - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo: Obbligazioni « 6 % - 1967-1982 - Serie G » sorteggiate il 18 maggio 1982.

I.R.F.I.S. - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo: Obbligazioni « 6 % - 1969-1984 - Serie H » sorteggiate il 18 maggio 1982.

Industrie chimiche Giardini, società per azioni, in Vigevano: Obbligazioni sorteggiate il 17 maggio 1982.

Interbanca - Banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 12 % - 1978-1984 » sorteggiate il 3 giugno 1982.

S. Cristiana, società per azioni, in Numana: Obbligazioni sorteggiate il 7 giugno 1982.

ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, compartimento di Roma: Obbligazioni « Società romana di elettricità 6 % - Emissione 1958-1983 » sorteggiate il 2 giugno 1982.

Libertà finanziaria immobiliare, società per azioni, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 24 maggio 1982.

Comune di Genova, servizio degli interventi finanziari, in Genova: Obbligazioni « Prestito città di Genova 5,50 % - Emissione 1948 » sorteggiate il 3 maggio 1982.

Zarpellon, società per azioni, in Castelcucco (Treviso): Obbligazioni « 7,50 % - 1975-1995 » sorteggiate il 31 maggio 1982.

I.V.C.E.S. - Impresa vigevanese costruzioni edili e stradali, società per azioni, in Vigevano: Obbligazioni sorteggiate il 26 maggio 1982.

Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, in Washington: Obbligazioni « 7 % - 1972-1987 » sorteggiate il 10 giugno 1982.

C.E.C.A. - Comunità europea del carbone e dell'acciaio: Obbligazioni « 7 % - 1972-1987 - II emissione » sorteggiate il 10 giugno 1982.

Etelia, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1982.

Westron italiana, società per azioni, in Lecco: Obbligazioni sorteggiate il 7 giugno 1982 (assemblea straordinaria 3 ottobre 1980).

Westron italiana, società per azioni, in Lecco: Obbligazioni sorteggiate il 7 giugno 1982 (assemblea straordinaria 21 ottobre 1980).

Valli & Colombo, società per azioni, in Renate Brianza: Obbligazioni sorteggiate il 7 giugno 1982.

I.A.B. - Immobiliare Alta Brianza, società per azioni, in Lecco: Obbligazioni sorteggiate il 7 giugno 1982.

Investimenti finanziari, società per azioni, in Bolzano: Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1982.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1982, n. 366.

Aumento dell'indennità di rischio in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'indennità di rischio per gli operatori subacquei e dell'indennità oraria di volo per gli elicotteristi, appartenenti al medesimo Corpo, con decorrenza 1° gennaio 1982.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146;

Vista la legge 18 novembre 1975, n. 613;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto l'art. 38 della legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Visto l'accordo intervenuto il giorno 9 novembre 1981 fra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, in merito alla vertenza dei vigili del fuoco;

Visto il decreto ministeriale del 20 gennaio 1982, con il quale sono state aggiornate le tariffe per i servizi a pagamento, resi a privati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, e le tariffe relative all'impiego in favore di privati degli automezzi antincendi aeroportuali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Indennità di rischio

A decorrere dal 1° gennaio 1982 la misura dell'indennità di rischio spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le prestazioni di cui al gruppo I della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, aumentata con il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 224, è elevata a L. 4.250.

Art. 2.

Indennità di rischio per operatori subacquei

Le misure dell'indennità di rischio agli operatori subacquei dei vigili del fuoco, che rientrano tra il personale di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, di cui alla tabella *C* allo stesso unita, già raddoppiate dal 1° gennaio 1980 con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1981, n. 131, sono aumentate del 70% con decorrenza 1° gennaio 1982.

Restano salve le modalità di cui alla tabella suddetta.

Art. 3.

Indennità di volo per gli elicotteristi

L'indennità oraria di volo per gli elicotteristi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1981, n. 141, è elevata, a decorrere dal 1° gennaio 1982, a L. 10.200.

La corresponsione di tale indennità, che comunque non potrà essere superiore, per addestramento e collaudo, a dieci ore mensili, esclude l'erogazione dell'indennità oraria di rischio, ricavata dalla misura giornaliera prevista all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Pur decorrendo l'aumento dell'indennità, di cui agli articoli precedenti, dal 1° gennaio 1982, una mensilità dell'aumento verrà corrisposta anche per l'anno 1981, relativamente al mese di dicembre dello stesso anno.

Art. 5.

Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto, prevista in L. 9.280.000.000 (novemiliardiduecentoottantamilioni), si provvede con legge in relazione ai proventi derivanti dall'aumento delle tariffe per i servizi resi a privati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI — ROGNONI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1982

Atti di Governo, registro n. 40, *foglio n.* 12

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 15 giugno 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 10 gennaio 1975, concernente la tabella Export - Disposizioni particolari in materia di esportazione di merci originarie dell'Argentina verso i Paesi della CEE.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946 n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956 n. 476, convertito con modificazioni nella legge 25 luglio 1956 n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, concernente tabella Export - Disposizioni particolari in materia di esportazione di merci, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1254/82 del Consiglio del 25 maggio 1982, che ha prorogato la sospensione del-

l'importazione dei prodotti originari dell'Argentina di cui al precedente regolamento (CEE) n. 877/82 del Consiglio del 16 aprile 1982,

Vista la decisione n. 82/324 CECA dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio del 25 maggio 1982, che ha prorogato la sospensione dell'importazione dei prodotti originari dell'Argentina di cui alla decisione numero 82/221 CECA precedente;

Vista l'iscrizione al processo verbale del Consiglio del 25 maggio 1982 in base alla quale i Governi italiano ed irlandese, sulla base dell'art. 224 del trattato, hanno dichiarato di non prorogare le misure di sospensione delle importazioni di prodotti originari dell'Argentina, riservandosi di esaminare con la commissione le misure necessarie ad evitare distorsioni di traffico conformemente all'art. 225 del trattato;

Ritenuta l'oportunità di adottare dette misure;

Decreta:

Art. 1.

E' sospesa l'esportazione verso gli altri Paesi comunitari dei prodotti nazionalizzati originari dell'Argentina, di cui ai regolamenti (CEE) in premesse citati.

E' del pari sospesa la rispedizione verso gli altri Paesi comunitari dei prodotti originari dell'Argentina immessi in libera pratica.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei casi in cui ricorrono le circostanze di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 15 giugno 1982

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(3021)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 giugno 1982.

Scioglimento degli organi amministrativi del Banco Ambrosiano, società per azioni, in Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la delibera assunta in data 17 giugno 1982 dal consiglio di amministrazione del Banco Ambrosiano, società per azioni, con sede legale in Milano, con la quale si chiede lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la nomina di un commissario straordinario;

Considerato che nei confronti del Banco Ambrosiano ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettera *c*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi e la sottoposizione dell'azienda all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375/1936;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli organi amministrativi del Banco Ambrosiano, società per azioni, con sede legale in Milano, sono sciolti in applicazione dell'art. 57, lettera *c*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(3061)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 9 marzo 1982, n. **367**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pietro apostolo, in Carovigno.

N. 367. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ostuni 1° dicembre 1980, integrato con due dichiarazioni del 5 marzo 1981, relativo alla erezione della parrocchia di San Pietro apostolo, in Carovigno (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1982
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 222

DECRETO 9 marzo 1982, n. **368**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio da Padova, in Borghetto S. Spirito.

N. 368. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albenga-Imperia 8 luglio 1978, integrato con altro decreto del 25 agosto stesso anno e con dichiarazione 27 giugno 1981, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio da Padova, in comune di Borghetto S. Spirito (Savona).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1982
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 221

DECRETO 9 marzo 1982, n. **369.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Pietro apostolo, in Romano di Lombardia, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 369. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Pietro apostolo, in zona Cappuccini del comune di Romano di Lombardia (Bergamo). La chiesa stessa viene autorizzata, altresì, ad accettare la donazione, consistente in un appezzamento di terreno sul quale insistono il sacro edificio e la casa canonica, il tutto descritto nelle perizie giurate 10-18 aprile 1978 del geom. Tarcisio Bruschi e valutato complessivamente in L. 495.800.000 dallo ufficio tecnico erariale di Bergamo, disposta dall'Opera diocesana S. Narno per la preservazione della fede, in Bergamo con atto pubblico 14 giugno 1977, n. 19123/6346 di repertorio, a rogito dott. Alessandro Fiecconi, notaio in Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1982
Registro n. 13 Interno, foglio n. 223

DECRETO 9 marzo 1982, n. **370.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Maria Assunta da quella di S. Rocco, in Premia, ed erezione della parrocchia di S. Maria Assunta e S. Agostino, in Domodossola.

N. 370. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Novara 1° marzo 1979, integrato con tre postille del 15 marzo 1980 e da dichiarazione 10 ottobre 1979, relativo: alla separazione della parrocchia di S. Maria Assunta, in Salecchio di Premia (Novara), dalla parrocchia di S. Rocco, in Valle Antigorio di Premia; alla erezione della parrocchia di S. Maria Assunta e S. Agostino, in località Badulerio del comune di Domodossola (Novara), con il trasferimento in essa del beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, in Salecchio di Premia.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1982
Registro n. 13 Interno, foglio n. 224

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 22/1982. Prezzi delle specialità medicinali

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo Provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 14/82;

Vista la dichiarazione congiunta di Farmindustria, Federfarma e Fofi;

Vista la dichiarazione di Anadisme e Codimea;

Visto l'accordo tra l'industria farmaceutica e farmacisti intervenuto in data 3 giugno 1982;

Considerato che la piena collaborazione delle parti interessate costituisce presupposto indispensabile per garantire l'efficienza del Servizio farmaceutico;

Considerata l'opportunità, prima di adottare definitivi provvedimenti in ordine alla revisione dei criteri per il riconoscimento dei margini alla distribuzione, di conoscere le conclusioni cui perverrà la commissione tecnica, istituita ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 23 luglio 1980 con la partecipazione delle parti sociali e delle categorie interessate;

Considerata l'urgenza ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947;

Delibera:

I punti due e quattro del provvedimento CIP n. 14/1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982 vengono sostituiti come segue:

Punto 2): «Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e prodotti finiti, nonché al fine essenziale di assicurare comunque la continuità del servizio farmaceutico, sulle confezioni giacenti presso i produttori o già immesse nel ciclo distributivo è consentita, rispettivamente ai produttori, grossisti e farmacisti presso i quali dette giacenze esistono, la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento CIP n. 14/1982 da sovrapporre — fino ad esaurimento delle scorte e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento — alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originali.

Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi di un così elevato numero di confezioni, per un periodo di centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le specialità medicinali di cui all'allegato *A* al provvedimento n. 14/1982, possono essere cedute anche al prezzo antecedente».

Punto 4): «I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C* sono fissati come segue:

grossisti 8 % sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti 25 % sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA».

Roma, addì 17 giugno 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
MARCORA

(3064)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferma dell'autorizzazione alla società « Assoconsult - Consulenti aziendali associati - Società a responsabilità limitata », in Roma, ad esercitare attività di revisione ed estensione dell'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e di giustizia, con decreto 7 giugno 1982, ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Assoconsult - Consulenti aziendali associati - Società per azioni », alla società « Assoconsult - Consulenti aziendali associati - Società a responsabilità limitata », in Roma, ad esercitare l'attività di revisione, nonché l'estensione dell'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria.

(3040)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi e premi comunitari del tabacco greggio relativi ai raccolti 1978, 1979, 1980 e 1981

RACCOLTO 1978

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1978 con i regolamenti (CEE) n. 1169/77 del 17 maggio 1977, n. 1348/78 del 19 giugno 1978 e n. 1051 del 4 maggio 1982 sono i seguenti a decorrere dal 6 maggio 1982:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire/q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C	251.984
Paraguay e ibridi derivati	204.921
Bright	206.792
Burley	155.990
Maryland	161.911
Kentucky, ibridi derivati, Moro di Cori, Salento	126.693
Nostrano del Brenta, Resistente, Gojano	191.988
Beneventano	140.874
Brasile selvaggio	62.333
Xanti Yakà	232.817
Perustitza	221.128
Erzegovina e ibridi vari	195.416
Round tip., Scafati, Sumatra	857.087

RACCOLTO 1979

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1979 con i regolamenti (CEE) n. 1581/79 del 24 luglio 1979, n. 1979/79 del 5 settembre 1979 e n. 1051 del 4 maggio 1982 sono i seguenti a decorrere dal 6 maggio 1982:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire/q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C	255.738
Paraguay e ibridi derivati	208.947
Bright	209.849
Burley	136.376
Maryland	169.632
Kentucky, ibridi derivati, Moro di Cori, Salento	135.989
Nostrano del Brenta, Resistente, Gojano	195.155
Beneventano, Brasile selvaggio	143.079
Xanti Yakà	240.656
Perustitza	228.926
Erzegovina e ibridi vari	203.146
Round tip., Scafati, Sumatra	888.250

RACCOLTO 1980

I prezzi di intervento derivato per il tabacco in colli del raccolto 1980 fissati con regolamento (CEE) n. 1779 del 30 giugno 1980 e tenuto conto dei regolamenti (CEE) n. 1557/79 del 24 luglio 1979, n. 1979/79 del 5 settembre 1979 e n. 1051 del 4 maggio 1982 sono i seguenti, a decorrere dal 6 maggio 1982:

Varietà	Categoria	Prezzi d'intervento derivato (lire/q.le)
Bright	A	474.094
	B	308.161
	C	237.047
Burley	A	371.619
	B	241.552
	C	178.377
Maryland	A	415.058
	B	269.788
	C	199.228
Kentucky e ibridi derivati, Moro di Cori, Salento	A	571.502
	B	364.014
	C	218.408
Brasile selvaggio e varietà simili, Beneventano	A	352.753
	B	275.588
	C	195.667
Nostrano del Brenta, Resistente, Gojano	A	469.578
	B	364.014
	C	276.651
Xanti	A	637.719
	B	549.758
	C	406.821
Perustitza	A	478.687
	B	439.162
	C	320.588
Erzegovina	A	431.338
	B	395.723
	C	280.963
Round tip., Scafati, Sumatra	A	2.024.970
	B	2.354.616
	C	847.662

Per le varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, sono, per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti a decorrere dal 6 maggio 1982:

Varietà		Prezzi d'intervento derivato (lire/q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C:		
Prime foglie	I	463.344
	II	375.824
	III	298.600
Foglie basse	I	561.161
	II	453.048
	III	365.527
Foglie mediane	I	514.827
	II	422.158
	III	360.379
Foglie apicali	I	344.934

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1980 con i regolamenti (CEE) n. 1779/80 del 30 giugno 1980, n. 1557/79 del 24 luglio 1979, n. 1979/79 del 5 settembre 1979 e n. 1051 del 4 maggio 1982, sono i seguenti a decorrere dal 6 maggio 1982:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire/q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C	267.339
Paraguay	231.891
Bright	220.935

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire/q.le)
Burley	157.387
Maryland	176.464
Kentucky, suoi ibridi, Salento, Moro di Cori	157.000
Nostrano del Brenta, Resistente, Gojano	205.853
Beneventano, Brasile selvaggio e varietà similari	150.942
Xanti Yakà	253.933
Perustitza	240.270
Erzegovina, ibridi vari	213.201
Round tip., Scafati, Sumatra	951.798

RACCOLTO 1981

I prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento per il tabacco in foglia di raccolto 1981 ed i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli dello stesso raccolto fissàti con regolamento (CEE) n. 1581 del 24 luglio 1979 e tenuto conto dei regolamenti (CEE) n. 1557/79 del 24 luglio 1979, n. 1979/79 del 5 settembre 1979 e n. 1051 del 4 maggio 1982 sono i seguenti, a decorrere dal 6 maggio 1982:

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzi di obiettivo (lire/q.le)	Prezzi di intervento (lire/q.le)	Prezzi di intervento derivato (lire/q.le)
Bright	A	418.538	376.646	512.506
	B	272.050	244.820	333.129
	C	209.269	188.323	256.253
Burley	A	307.684	276.877	397.528
	B	199.995	179.970	258.393
	C	147.688	132.901	190.813
Maryland	A	350.866	315.805	441.740
	B	228.063	205.273	287.131
	C	168.416	151.586	212.035
Kentucky e suoi ibridi, Moro di Cori, Salento	A	473.350	378.640	536.288
	B	301.497	241.172	341.585
	C	180.898	144.703	204.951
Brasile selvaggio e varietà simili, Beneventano	A	279.332	251.448	363.807
	B	218.228	196.444	284.224
	C	154.942	139.475	201.799
Nostrano del Brenta, Resistente, Gojano	A	521.290	469.245	686.241
	B	404.101	363.756	531.970
	C	307.117	276.455	404.297
Xanti Yakà	A	476.085	380.837	600.338
	B	410.418	328.308	517.533
	C	303.709	242.948	382.974
Perustitza	A	423.751	339.029	493.721
	B	388.762	311.036	452.955
	C	283.796	227.056	330.657
Samsum	A	423.751	381.320	542.193
	B	388.762	349.835	497.425
	C	283.796	255.380	363.120
Erzegovina e varietà similari	A	380.476	304.325	444.826
	B	349.061	279.197	408.097
	C	247.833	198.230	289.749
Round tip., Scafati, Sumatra	A	1.574.127	1.416.714	2.087.492
	B	1.830.380	1.647.342	2.427.316
	C	658.937	593.043	873.834
Virgin	A	475.641	428.077	558.266
	B	271.115	244.004	318.212
	C	104.641	94.177	122.819

Per le varietà Badischer Geudertheimer, Badischer Burley, Forcheimer Havanna II C, e per le varietà Paraguay, i prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento, nonché i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, sono, per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti a decorrere dal 6 maggio 1982:

Varietà		Prezzi di obiettivo (lire/q.le)	Prezzi di intervento (lire/q.le)	Prezzi di intervento derivato (lire/q.le)
Badischer Geudertheimer:				
Prime foglie	I	367.171	330.512	482.602
	II	297.817	268.082	391.444
	III	236.621	212.997	311.010
Foglie basse	I	444.685	400.287	584.484
	II	359.012	323.168	471.877
	III	289.657	260.738	380.719
Foglie mediane	I	407.968	367.236	536.224
	II	334.534	301.134	439.704
	III	285.578	257.065	375.357
Foglie apicali	I	273.339	246.048	359.270
Paraguay e suoi ibridi:				
Foglie basse	IS	501.537	451.434	—
	I	424.378	381.983	—
	II	347.218	312.531	—
	III	270.059	243.080	—
Foglie mediane	I	462.958	416.708	—
	II	385.798	347.257	—
	III	308.638	277.806	—
Foglie apicali	I	385.798	347.257	—
	II	308.638	277.806	—
	III	231.479	208.354	—
Badischer Burley:				
Prime foglie	I	557.897	500.351	695.643
	II	433.990	390.625	543.090
	III	273.072	245.786	341.719
Foglie basse	I	594.907	535.463	744.460
	II	477.876	430.126	598.009
	III	370.598	333.567	463.762
Foglie mediane	I	487.629	438.904	610.213
	II	375.474	337.956	469.864
	III	287.701	258.953	360.026
Foglie apicali	I	243.814	219.452	305.106
Forcheimer Havanna II C:				
Prime foglie	I	363.691	327.380	478.773
	II	294.994	265.542	388.338
	III	234.379	210.978	308.543
Foglie basse	I	440.470	396.494	579.847
	II	355.609	320.105	468.134
	III	286.912	258.267	377.699
Foglie mediane	I	404.101	363.756	531.970
	II	331.363	298.280	436.215
	III	282.871	254.629	372.379
Foglie apicali	I	270.748	243.717	356.420

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1981 con i regolamenti (CEE) n. 1581/79 del 24 luglio 1979, n. 1557/79 del 24 luglio 1979, n. 1979/79 del 5 settembre 1979 e n. 1051 del 4 maggio 1982, sono i seguenti a decorrere dal 6 maggio 1982:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire/q.le)
Badischer Geudertheimer	286.029
Paraguay e suoi ibridi	255.093
Bright	242.976
Burley	171.566
Maryland	190.643
Kentucky e suoi ibridi, Moro di Cori, Salento	176.980
Badischer Burley	307.298
Forcheimer Havanna II C, Nostrano, Resistente, Gojano	278.037
Beneventano, Brasile selvaggio e varietà similari	157.000
Xanti Yakà	286.158
Perustitza, Samsum	272.495
Erzegovina e varietà similari	245.426
Round tip., Scafati, Sumatra	1.046.926
Virgin	289.123

(3008)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza 2 giugno 1982, n. 41. Ticket sulle requisizioni

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Viste le ordinanze commissariali n. 1/R — modificata con quella n. 32/R — 2/R, 5/R, 7/bis, 7/R, 8/R, 9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R, 16/R, 18/R, 19/R, 20/R, 21/R, 22/R — modificata con quella n. 66/R e 78/R — 23/R, 25/R, 26/R, 27/R, 28/R, 29/R, 30/R, 31/R, 31/bis/R, 33/R, 33/bis/R, 34/R, 36/R, 40/R, 41/bis/R — modificata con quella n. 61/R — 42/R, 44/R, 50/R, 46/R, 55/R, 56/R, 63/R, 67/R, 68/R, 69/R, 70/R, 74/R, 75/R, 76/R, 105/R, 85, 366, 447, 455, 596, 958, 1058 e 2439, con le quali è stata delegata ai sindaci la potestà di disporre, con propri provvedimenti motivati, la temporanea requisizione di idonei immobili di proprietà privata per la sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari rimasti senza tetto a causa degli eventi sismici del 23 novembre 1980 ed in diversi comuni sono stati requisiti ovvero assunti in locazione direttamente dal commissariato straordinario per le zone terremotate della Campania e Basilicata;

Vista l'ordinanza commissariale n. 482 in data 31 dicembre 1981, con la quale i sindaci sono stati delegati a poter disporre proroghe delle requisizioni sindacali di alloggi, sempre che ne permangano i presupposti, per periodi non eccedenti il 31 dicembre 1982, salvo periodi superiori, già disposti prima del predetto provvedimento, facendo cessare la materiale detenzione degli immobili, appena risulti possibile il rientro dei nuclei familiari negli alloggi di provenienza resi agibili a seguito dei lavori di riattazione, oppure la sistemazione dei predetti nuclei in containers o prefabbricati;

Vista l'ordinanza n. 18 in data 26 febbraio 1982, con la quale sono stati individuati i provvedimenti commissariali, che conservano efficacia fino al 31 dicembre 1982, imponendo ai sindaci analogo obbligo di far cessare la materiale detenzione degli alloggi assunti in locazione direttamente dai sindaci e di quelli requisiti e assunti in locazione dal commissario straordinario;

Vista l'ordinanza commissariale n. 421 in data 20 ottobre 1981, con la quale sono stati fissati i criteri per l'assegnazione degli alloggi monoblocco (containers);

Visto il telegramma n. 2128/Na/Conv. 4 in data 30 ottobre 1981, con il quale è stata disposta, ai fini della riduzione della spesa erariale, la scrupolosa revisione di tutte le posizioni assistenziali nonché l'attuazione delle seguenti misure:

l'immediata consegna ai destinatari di prefabbricati, containers e fabbricati riattati, appena pronti per l'utilizzazione;

l'acquisizione da parte dei sindaci, con procedura prevista dalla citata ordinanza n. 85, degli alloggi privati sfitti da utilizzare per la sistemazione delle famiglie tuttora ricoverate in albergo, roulottes ed edifici scolastici, per le quali non sia prevedibile, a brevissima scadenza, la disponibilità di prefabbricati, containers od alloggi di provenienza resi agibili dopo riattazione;

Visto il telegramma n. 1/82/Re-Na, concernente la verifica a tappeto di tutti gli alloggi requisiti e locati, ai fini di restituire ai proprietari quegli alloggi che risulteranno non più utilizzati e che non saranno necessari per sistemare altre famiglie ricoverate in modo più oneroso (alberghi, etc.);

Visto il telegramma commissariale n. 240/Re in data 22 febbraio 1981, modificato con quello n. 1659/Re-Na del 2 settembre 1981, concernente le modalità di pagamento, da parte dei comuni, delle indennità di requisizione e dei canoni di locazione di alloggi;

Visto il telegramma n. 2018/Na/Conv. 4 in data 21 ottobre 1981, con il quale, fra l'altro, sono stati incaricati i prefetti a curare che i comuni provvedano effettivamente ad erogare le somme accreditate dalle prefetture per il pagamento delle indennità di requisizione e dei canoni di locazione;

Visto il telegramma n. 2467/Re-Na in data 10 marzo 1982, concernente la delega ai prefetti di Napoli, Salerno e Caserta per il pagamento delle indennità dovute ai proprietari degli alloggi, requisiti con provvedimenti commissariali, sempre che i provvedimenti stessi non siano stati emessi a favore del comune di Napoli, cui in tal caso compete detto adempimento;

Visto il telegramma n. 190/82/Re-Na in data 18 febbraio 1982, relativo alla determinazione della data da cui decorre la corresponsione delle indennità di requisizione e dei canoni di locazione;

Visto l'ordinanza n. 80/Re-Na del 12 marzo 1982, con la quale il Ministro per la protezione civile ha provveduto all'occupazione temporanea d'urgenza dell'immobile detto «Villa Signorini», sito in S. Giorgio a Cremano, Corso S. Giovanni a Teduccio di proprietà della Soc. «La Continentale»;

Visto il telegramma commissariale n. 240/Re del 22 febbraio 1981, modificato con quelli numeri 240/Re e 1659/Re-Na, rispettivamente del 16 maggio e 2 settembre 1981, concernente le modalità di pagamento, da parte dei comuni, delle indennità di requisizione e dei canoni di locazione di alloggi, nonché dell'indennità di occupazione d'urgenza di aree;

Visto il telegramma n. 2067/Re-Na in data 11 novembre 1981 concernente i criteri di determinazione dell'indennità di occupazione temporanea d'urgenza, la quale va corrisposta unicamente ai proprietari;

Visto il telegramma n. 2467/Re-Na in data 10 marzo 1982, concernente la delega ai prefetti di Napoli, Caserta e Salerno per il pagamento delle indennità dovute ai proprietari degli alloggi e delle aree requisiti con provvedimenti commissariali, «sempre che i provvedimenti non siano stati emessi a favore del comune di Napoli, cui in tal senso compete detto adempimento»;

Visto il telegramma n. 190/82/Re-Na del 18 febbraio 1982, relativo alla determinazione della data da cui decorre la corresponsione delle indennità di requisizione e dei canoni di locazione;

Visto il telegramma n. 1662/Re-Na con il quale è stato precisato che fanno carico alle famiglie assegnatarie le spese condominiali relative agli alloggi requisiti e locati, ferme restando le disposizioni di cui al telegramma commissariale n. 240/Re del 22 maggio 1981 circa l'accollo a questa gestione stralcio delle spese condominiali relative agli alloggi requisiti o locati nella fascia costiera a nord del centro abitato del comune di Napoli;

Visto il telegramma n. 2359/Re-Na in data 5 dicembre 1981, concernente la requisizione di immobili per la sistemazione degli uffici pubblici;

Ravvisata la necessità di apportare alcune integrazioni e modificazioni alla vigente normativa;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli con l'art. 1 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

Tutte le ordinanze, le istruzioni e le direttive in premessa indicate conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 1982, ai sensi dell'art. 1, penultimo comma del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, con le integrazioni specificate nei successivi articoli.

Art. 2.

E' conferito ai prefetti di Napoli, Caserta, Potenza e Salerno la delega per la trattazione e la risoluzione degli affari inerenti la requisizione e locazione di alloggi, nonché le occupazioni temporanee d'urgenza di aree di cui alle ordinanze in premessa citate nell'ambito delle rispettive province, salvo quanto previsto per il comune di Napoli con provvedimento n. 2467 del 10 marzo 1982.

Art. 3.

Le spese condominiali inerenti gli alloggi requisiti ovvero locati restano a carico degli assegnatari.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza sono revocate tutte le disposizioni commissariali che, per determinate zone, hanno previsto l'accollo delle spese condominiali a carico del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 776/80.

I comuni interessati sono tenuti a dare comunicazione ai singoli nuclei familiari assegnatari degli alloggi in questione al fine del regolamento diretto delle spese di cui trattasi da parte dei condomini.

Art. 4.

I sindaci devono acquisire, con la procedura prevista dall'ordinanza n. 85 del 12 gennaio 1981, gli alloggi sfitti da utilizzare per la sistemazione delle famiglie tuttora ricoverate in albergo, roulottes ed edifici scolastici, per le quali non sia prevedibile, a brevissima scadenza, la disponibilità di prefabbricati, containers ovvero propri alloggi resi agibili dopo riattazione.

Art. 5.

Con decorrenza 1° luglio 1982, tutti i nuclei familiari rimasti senza tetto a causa degli eventi sismici del novembre 1980, cui sono stati assegnati alloggi requisiti o locati nel comune di residenza ovvero distanti entro 20 km dalla cinta urbana del comune di residenza, devono corrispondere ai proprietari l'intero importo relativo all'indennità di requisizione od al canone di locazione, attualmente a carico dell'erario.

Art. 6.

I nuclei familiari con reddito annuo complessivo lordo fino a 4 milioni non concorrono alla spesa occorrente per il pagamento dell'indennità di requisizione o canone di locazione.

Art. 7.

Per reddito del nucleo familiare sistemato in case requisite ovvero locate, deve intendersi la somma dei proventi comunque conseguiti dai componenti la famiglia nell'anno 1981.

I nuclei familiari di cui al punto 3), con redditi complessivi annui variabili da 4 a 6 milioni, debbono concorrere al pagamento dell'indennità di requisizione ovvero canoni di locazione nella misura del 30 % della spesa.

I nuclei familiari con redditi complessivi annui lordi, sempre con riferimento 1981, compresi tra i 6 e gli 8 milioni, dovranno concorrere nella misura del 60% della spesa occorrente per il pagamento dell'indennità di requisizione ovvero del canone di locazione.

Ai nuclei familiari con reddito annuo lordo superiore agli 8 milioni viene posto a carico l'intero importo occorrente al pagamento del canone di locazione ovvero dell'indennità di requisizione.

Art. 8.

I nuclei familiari sistemati in case requisite ovvero locate in comuni distanti oltre i 20 km dalla cinta urbana del comune di residenza concorrono nel pagamento dell'indennità di requisizione e del canone di locazione in relazione ai redditi annui lordi fruiti nelle misure seguenti:

per il 20% per redditi da 4 a 5 milioni;
per il 30% per redditi da 5 a 6 milioni;
per il 40% per redditi da 7 a 8 milioni;
per il 70% per redditi da 8 a 9 milioni;
per il 100% per redditi oltre i 9 milioni.

Per le esenzioni e per le altre disposizioni non inserite nella categoria dei nuclei sistemati oltre i 20 km dalla cinta urbana, si applicano le norme contenute negli articoli 6 e 7 della presente ordinanza.

Art. 9.

Per i nuclei terremotati sistemati nello stesso comune di residenza i sindaci accertano il diritto a fruire delle agevolazioni considerate dagli articoli precedenti comunicando agli interessati l'obbligo del pagamento totale dell'indennità di requisizione o canone di locazione direttamente al proprietario dello stabile requisito o locato.

Per ottenere la quota di concorso a carico del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 776/80, gli assegnatari degli stabili locati ovvero requisiti, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, debbono presentare al sindaco di ubicazione dello stabile i seguenti documenti:

a) certificato storico anagrafico alla data del 23 novembre 1980;

b) fotocopia ordinanza di sgombero della propria abitazione;

c) attestazione del comune di residenza che lo stabile non è stato riattato;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovante il reddito dei singoli componenti la famiglia e quello complessivo del nucleo comunque costituito.

Art. 10.

In mancanza dell'acquisizione dei documenti predetti, i sindaci del comune di ubicazione degli stabili locati o requisiti porranno a carico degli assegnatari l'intero importo occorrente per il pagamento del canone di locazione ovvero dell'indennità di requisizione.

I sindaci, appena acquisita la documentazione suddetta, parteciperanno all'interessato ed al proprietario l'importo a quest'ultimo dovuto quale quota di concorso ovvero pagamento diretto totale dell'indennità di requisizione o canone d'affitto.

Analoga segnalazione, da operarsi con raccomandata con avviso di ricevimento, deve essere eseguita in caso di nuclei familiari totalmente esonerati.

Art. 11.

I proprietari degli alloggi locati ovvero requisiti sono tenuti a riscuotere le quote di concorso o l'intero importo dovuto direttamente dagli occupanti lo stabile.

In caso di inadempienza dell'obbligo del pagamento da parte degli assegnatari, l'importo relativo sarà anticipato al proprietario dal comune competente. A tal fine, il proprietario è tenuto a comunicare l'inadempienza al comune ed alla prefettura per ottenere il pagamento totale a carico dell'erario.

Le prefetture una volta accreditate le somme dallo stesso richieste, sono tenute a comunicare alle intendenze di finanza competenti per territorio, mediante apposito elenco, il nominativo dell'assegnatario inadempiante con tutte le indicazioni relative agli elementi per l'individuazione ed alla causale dell'importo dovuto dall'assegnatario medesimo.

Le intendenze di finanza promuoveranno la riscossione coattiva del credito erariale suindicato con le modalità stabilite dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 12.

Gli assegnatari, che hanno disponibilità di abitazioni proprie entro un raggio di km 50 dal comune ove è ubicato l'alloggio dichiarato inagibile, devono immediatamente lasciare libero quest'ultimo alloggio per la restituzione al proprietario, con possibilità di optare per il godimento dell'alloggio stesso mediante la corresponsione al proprietario dell'intero importo relativo all'indennità di requisizione od al canone di locazione.

Art. 13.

I sindaci dei comuni terremotati sono tenuti a reperire, con particolare riguardo ai nuclei familiari con abitazioni da demolire ovvero gravemente danneggiate, ove disponibili, supporti abitativi sostitutivi provvisori. A tal fine, anche entro un raggio di 40 km dalla sede di residenza del nucleo predetto, i sindaci sono tenuti a prendere contatti con le amministrazioni locali finitime al fine di utilizzare i supporti abitativi provvisori (prefabbricati e containers) disponibili per mancanza di nuclei familiari terremotati.

Ove gli interessati dovessero rifiutare il trasferimento, i sindaci sono tenuti a porre a carico dei nuclei familiari in questione, l'intero importo occorrente per il pagamento dell'indennità di requisizione o canone di locazione.

Art. 14.

E' fatto obbligo agli assegnatari, la cui abitazione di provenienza sia divenuta agibile, di lasciare immediatamente gli alloggi requisiti o locati.

Nel caso i nuclei terremotati con alloggi divenuti agibili non lasciassero lo stabile locato ovvero requisito, i sindaci sono tenuti a disporre la derequisizione dell'immobile addebitando all'interessato l'onere relativo a partire dalla data di notifica dell'invito a lasciare libero lo stabile requisito.

Art. 15.

E' fatto, altresì, obbligo ai sindaci di osservare scrupolosamente le ordinanze, le istruzioni e le direttive in premessa indicate disponendo altresì:

a) una scrupolosa revisione di tutte le assegnazioni di alloggi requisiti e assunti in locazione sia dai sindaci che dal commissario straordinario, al fine di verificare la sussistenza o la permanenza, in tutti i beneficiari, dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, facendo cessare immediatamente la materiale detenzione di tali alloggi, appena risulti possibile la sistemazione dei nuclei familiari nelle abitazioni di provenienza rese agibili, oppure in containers o prefabbricati e restituendo ai proprietari, previa redazione del verbale di riconsegna, gli alloggi che non risulteranno più utilizzati e che non saranno necessari per sistemare le famiglie ospitate in alberghi, roulottes ed edifici scolastici;

b) una capillare revisione delle possibilità alloggiative nell'ambito comunale, al fine della piena utilizzazione, secondo graduatorie di bisogno, dei supporti provvisori (prefabbricati, containers, etc.) messi a disposizione da questa gestione, segnalando tempestivamente alla competente prefettura l'eventuale eccedenza dei predetti supporti, anche in relazione all'intervenuta riattazione degli edifici sgomberati, ai fini della loro utilizzazione, da parte dei comuni viciniori, cui siano stati assegnati insufficienti strutture abitative provvisorie.

Art. 16.

I prefetti sono delegati ad assumere ogni iniziativa e ad adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni, promuovendo all'uopo le necessarie azioni giudiziarie per la cessazione della materiale detenzione delle case.

Napoli, addì 2 giugno 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2961)

Ordinanza 2 giugno 1982, n. 42. Risarcimento danni alloggi requisiti

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Considerato che il commissario straordinario di Governo per le zone terremotate della Campania e Basilicata e gli organi ed enti da esso delegati hanno dovuto requisire gli alloggi sfitti per la sistemazione dei senza tetto in conseguenza del sisma del novembre 1980;

Considerato, altresì, che, in numerosi casi, a causa dell'installazione dei supporti abitativi provvisori e della avvenuta riparazione delle abitazioni danneggiate, si è reso necessario derequisire numerosi alloggi;

Accertato che in diversi casi gli occupanti hanno arrecato notevoli danni agli stabili requisiti o locati e che i proprietari interessati hanno chiesto il risarcimento relativo;

Ravvisata la necessità di dettare disposizioni in materia di danni che consentono anche la salvaguardia degli interessi erariali;

Avvalendosi dei poteri conferitogli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

1) Al termine della requisizione o della locazione degli alloggi assegnati ai nuclei familiari terremotati, i sindaci ovvero gli altri agenti che ne hanno titolo debbono provvedere alla redazione del verbale di riconsegna dell'immobile al proprietario, previamente invitato.

In caso di richiesta del proprietario occorre procedere contestualmente a redigere, in contraddittorio con l'interessato, apposito verbale di constazione che pone in evidenza lo stato d'uso del cespite ed i danni esistenti.

Alla stesura del verbale predetto sarà invitato anche l'occupante che è tenuto a sottoscriverlo. Ove l'occupante non intervenisse, i verbalizzanti sono tenuti a porre in evidenza l'assenza e gli estremi dell'invito ad esso diretto.

2) Il verbale predetto, da redigersi in maniera circostanziata in rapporto ai danni accertati, sarà trasmesso con la massima sollecitudine all'U.T.E. per la determinazione del danno subito dal cespite requisito ovvero locato. I sindaci e gli altri agenti incaricati, sono tenuti ad inviare tra l'altro all'U.T.E. lo stato di consistenza al momento dell'immissione in possesso dell'immobile ed ogni atto od elemento utile alla stima. La valutazione dell'U.T.E. dovrà essere circostanziata ed analitica.

3) Intervenuta la valutazione dei danni arrecati agli alloggi, il sindaco e gli altri agenti incaricati ai sensi delle disposizioni vigenti inviteranno, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'occupante a risarcire direttamente al proprietario i danni subiti dagli alloggi in questione assegnando allo scopo un termine di almeno trenta giorni.

4) Trascorso inutilmente il termine predetto, ovvero anche prima in caso di espresso rifiuto del pagamento da parte dell'originario occupante, i sindaci e gli altri agenti incaricati sono tenuti a provvedere al pagamento degli importi dovuti al proprietario dell'alloggio locato ovvero requisito nella misura stabilita dal competente U.T.E.

5) Contestualmente al pagamento del risarcimento del danno dovuto al proprietario dello stabile requisito ovvero locato, i sindaci e gli altri agenti incaricati comunicheranno alla prefettura competente l'avvenuto accollo all'erario dell'ammontare del danno, gli elementi per la precisa individuazione dell'originario occupante inadempiente ed in genere ogni ulteriore elemento per la precisa qualificazione del danno e per il facile reperimento del dante causa. I sindaci, inoltre, invieranno alle prefetture interessate la copia conforme dell'ordinativo estinto emesso per il pagamento del danno determinato dall'U.T.E. competente.

6) Le prefetture, raccolti gli elementi in questione, li invieranno alla locale intendenza di finanza che è tenuta al recupero coattivo del credito erariale, avvalendosi degli uffici del registro competenti secondo le procedure contemplate dal decreto-legge 14 aprile 1910, n 639.

Napoli, addì 2 giugno 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2962)

Ordinanza 2 giugno 1982, n. 43. Energizzazione ENEL

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Premesso che, per la sollecita attuazione del piano di reinsediamento e del ricovero delle popolazioni terremotate comprese nelle aree interessate dai noti eventi sismici del 23 novembre 1980 e 14 febbraio 1981 e per soddisfare le indifferibili esigenze connesse con l'immediato problema degli allacciamenti elettrici, sono intercorse intese con l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) compartimento di Napoli, i cui interventi sono stati concordati ed esposti dal predetto Ente con lettera numero 6/916-0784 del 26 gennaio 1981, divulgata ai prefetti interessati;

Considerato che per sopperire alle ulteriori esigenze abitative sono state intraprese iniziative per la costruzione, nei comuni colpiti dai movimenti tellurici, di prefabbricati leggeri a pannelli componibili o monoblocco comprese le infrastrutture necessarie alla fornitura di energia elettrica, stipulando apposita convenzione con il predetto Ente di Stato approvata con decreto-commissariale n. 5163 del 18 agosto 1981;

Atteso che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è operante la fase di gestione stralcio del commissariato straordinario del governo per la Campania e per la Basilicata per cui, per una migliore e definitiva visualizzazione delle spese cadenti a carico del fondo di cui all'art. 2 della citata legge n. 874/80, è necessario raggruppare la materia relativa alle opere di energizzazione a conclusione degli interventi predisposti;

Con i poteri conferitigli dalle vigenti disposizioni di legge;

Dispone:

A) *Allacciamenti.*

1) I rapporti tra l'ENEL ed il commissariato straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e Basilicata, regolati dagli accordi del 26 gennaio 1981, si intendono in vigore sino alla data del 31 dicembre 1981.

Posteriormente alla data predetta, nessun allacciamento provvisorio può essere riconosciuto se non è stato espressamente autorizzato dalle prefetture interessate.

Le prefetture autorizzeranno allacciamenti provvisori per insediamenti comulativi ad utenze non individualizzabili e con onere a carico del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 776/80, soltanto in casi eccezionalissimi sempre che per ragioni tecniche risulti impossibili installare singoli misuratori di corrente elettrica per ogni utente. Peraltro in questi casi le prefetture si atterranno alle disposizioni contenute nei surriferiti accordi.

2) Sono a carico degli utenti o degli enti gestori o dei proprietari gli allacciamenti, provvisori o definitivi, a immobili requisiti ovvero locati secondo le norme comuni. Analogamente sono a carico degli utenti o degli altri soggetti previsti dalla legge, gli oneri inerenti agli allacciamenti elettrici relativi ad esercizi commerciali, industriali ed artigianali, anche se a servizio di insediamenti provvisori o se realizzati dal commissario straordinario per le zone terremotate della Campania e Basilicata.

3) I finanziamenti relativi ai progetti per l'installazione e per l'urbanizzazione di prefabbricati comunque donati vengono effettuati con le modalità stabilite dall'art. 12 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

I prefetti delle aree terremotate raccoglieranno i dati occorrenti per la richiesta dei mezzi finanziari al CIPE, in conformità alla suindicata disposizione legislativa.

Le iniziative possono essere realizzate soltanto ad avvenuta assegnazione, anche di massima, dei mezzi finanziari occorrenti.

4) Le energizzazioni delle aree relative agli insediamenti provvisori di prefabbricati o containers di cui alla convenzione stipulata con l'ENEL il 18 agosto 1981, sono regolate dalle disposizioni contenute della convenzione stessa.

Per i pagamenti all'ENEL si provvede tramite le prefetture con le modalità stabilite dall'ordinanza commissariale n. 429 del 6 novembre 1981 a cura degli uffici speciali regionali competenti per territorio.

Anche in questi casi gli allacciamenti che interessano manufatti adibiti ad esercizi commerciali vengono realizzati con oneri a carico degli interessati, sempre che non siano stati approntati all'interno dell'insediamento provvisorio nel contesto della suddetta convenzione nel qual caso cadono a totale carico del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 776/80.

5) Gli allacciamenti ai prefabbricati leggeri o monoblocco posizionati in zone rurali, ove assunti nel programma approntato dal Ministero per il coordinamento della protezione civile, sono a carico del fondo considerato dal citato decreto-legge n. 776/80.

E' fatto obbligo all'ENEL, tenuto conto della provvisorietà dell'insediamento, di ricercare le soluzioni più economiche per gli allacciamenti in questione.

Tali energizzazioni possono essere realizzate nei soli casi in cui le abitazioni distrutte ovvero gravemente danneggiate erano, prima del sisma del novembre 1980, allacciate alla rete elettrica.

I predetti manufatti rurali debbono essere installati nei luoghi più prossimi possibili ai fabbricati distrutti ovvero demoliti e comunque ad una distanza non superiore a metri 200 dalla rete elettrica esistente. Oltre tale distanza l'ENEL non può provvedere ad alcun allacciamento.

Nessun ulteriore onere per allacciamenti elettrici può essere posto a carico del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 776/80 oltre quelli connessi alla realizzazione degli insediamenti provvisori direttamente realizzati dal Commissario per le zone terremotate della Campania e Basilicata nei progetti generali da esso finanziati.

B) *Consumi.*

6) In conformità alle disposizioni contenute nell'accordo 26 gennaio 1981, i consumi di energia elettrica vengono posti a carico del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 776/80 esclusivamente per gli insediamenti precari, nonché per gli edifici pubblici e gli edifici privati occupati da terremotati anche abusivamente per i quali sia stata accertata l'impossibilità tecnica di individualizzare gli utenti.

L'ENEL è tenuto ad effettuare ogni consentito e risoluto intervento per individuare le utenze e per installare singoli misuratori di energia elettrica per porre a carico del consumatore finale il relativo onere.

7) E' vietato porre a carico del fondo di cui al succitato art. 2 del decreto-legge n. 776/80 gli oneri per il consumo di energia elettrica erogata ad elementi terremotati provvisoriamente sistemati in case requisite o locate e comunque occupate.

L'ENEL, pertanto, è tenuto ad emettere le bollette per tali consumi ponendo gli oneri relativi direttamente a carico degli occupanti, senza possibilità alcuna di rivalsa.

8) Per gli addebiti dei consumi di energia elettrica al fondo di cui al ripetuto art. 2 del decreto-legge n. 776/80, l'ENEL deve indicare per ogni addebito gli elementi per la corretta identificazione dell'utenza (dati anagrafici, caratteristiche dell'utenza, ubificazione ed in genere tutti gli altri elementi utili all'individualizzazione).

Le prefetture, prima di disporre il pagamento, verificheranno l'effettiva impossibilità dell'individualizzazione dell'utenza. Ove dovessero accertare la possibilità di individuare il singolo utente, nel restituire le emesse fatture, inviteranno l'ENEL a porre il relativo onere del consumo di energia elettrica a carico dell'utente.

Napoli, addì 2 giugno 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2963)

Ordinanza 2 giugno 1982, n. 44. Urbanizzazione containers prefabbricati donati

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Considerato che occorre dare immediata applicazione alle norme contenute nell'art. 12 della citata legge n. 187 per consentire il più sollecito finanziamento delle opere di urbanizzazione in corso di realizzazione occorrenti alla installazione dei prefabbricati donati;

Ritenuto che occorre provvedere ad una rilevazione generale delle opere in corso e di quelle ancora da realizzare per le finalità suindicate;

Ravvisata l'opportunità di accelerare le incombenze di competenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

1) I prefetti dell'area terremotata, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, debbono eseguire, nell'ambito provinciale, il reperimento di tutte le iniziative attuate, in corso ovvero ancora da realizzare ed attinenti ai prefabbricati donati con riferimento alle spese di urbanizzazione. I prefetti effettueranno entro il predetto termine l'analoga rilevazione per i containers donati, sociali ovvero ad uso abitativo.

2) Per le rilevazioni di cui al punto precedente, i prefetti, con riferimento ai prefabbricati e containers già urbanizzati, avranno cura di reperire presso le amministrazioni locali ed enti interessati le progettazioni finanziate ed ultimate con oneri a carico del fondo considerato dal decreto-legge n. 776/80.

Acquisite le progettazioni, i prefetti predetti redigeranno apposito prospetto riassuntivo, avendo cura di inserire in esso tutti gli elementi quantitativi e qualitativi per la loro individuazione, nonché la spesa che è stata necessaria assumere a carico del fondo di cui al citato art. 2 del decreto-legge n. 776/80.

3) Per le urbanizzazioni in corso e parzialmente realizzate a carico della gestione stralcio, le prefetture acquisiranno le progettazioni relative e redigeranno il prospetto di cui al punto precedente mettendo, tra l'altro, in evidenza gli importi già erogati e quelli ancora occorrenti per la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione.

4) Per i prefabbricati e containers donati da persone ed organizzazioni diverse non ancora urbanizzati, i prefetti dell'area terremotata, nell'attesa delle progettazioni relative, redigeranno il prospetto in precedenza precisato con le indicazioni atte a qualificare l'ampiezza della donazione ed a quantificare l'onere per le spese di urbanizzazione.

5) I prefetti, per ogni gruppo di prefabbricati o containers donati e precisato nei punti precedenti, invieranno alla gestione stralcio le perizie redatte dagli enti donatari.

Il prospetto predetto metterà in evidenza, per ogni comune donatario, gli elementi richiesti nei punti precedenti.

6) Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, elaborate le richieste provenienti dalle varie prefetture, le sottoporrà al provveditorato alle opere pubbliche competente per le incombenze considerate dall'art. 12 della legge 29 aprile 1982, n. 187. Il piano predetto sarà portato all'attenzione dei competenti organi regionali per l'esame di competenza.

Adempiute le incombenze suindicate, il Ministro per il coordinamento della protezione civile inoltrerà la richiesta al CIPE per ottenere il rimborso degli oneri anticipati sia per le aree definitivamente urbanizzate a carico della gestione stralcio sia per quelle in corso di realizzazione.

7) Le spese per l'installazione dei prefabbricati e containers donati ai comuni per uso abitativo e vari usi sociali e per l'urbanizzazione delle relative aree sono a carico della gestione stralcio delle attività avviate dal commissario straordinario del Governo per le zone terremotate.

L'assunzione dell'onere è limitato ai progetti la cui esecuzione sia stata completata od avviata alla data del 28 febbraio 1982, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 57 nelle premesse richiamato e di cui sia stata data notizia al gruppo tecnico e alla prefettura entro la data della presente ordinanza.

Per le opere ancora in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, nell'attesa dell'accreditamento di provenienza CIPE, provvede ad anticipare gli ulteriori mezzi occorrenti per la loro completa realizzazione.

8) La verifica tecnica ed amministrativa delle pratiche resta disciplinata dalle seguenti disposizioni.

I gruppi tecnici ispettivi istituiti presso le prefetture con l'ordinanza commissariale n. 158 del 15 marzo 1981, ferma restando la esclusiva responsabilità dei tecnici progettisti e dei direttori dei lavori in ordine alla redazione dei progetti e alla esecuzione delle opere, sono incaricati della vigilanza sull'esecuzione dei lavori e della verifica tecnica ed amministrativa delle rate di acconto e degli stati finali dei lavori per la successiva liquidazione.

9) I comuni interessati, unitamente agli atti di contabilità, sia relativi a stati di avanzamento che a conti finali, trasmetteranno alle prefetture gli atti progettuali e, per i lavori eseguiti in via d'urgenza nella prima emergenza, quanto meno elaborati grafici e relazioni tecniche esplicative, che consentano ai gruppi tecnici di poter verificare i lavori eseguiti.

I gruppi tecnici ammetteranno le opere strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell'opera da realizzare. I gruppi tecnici predetti non riconosceranno le opere non essenziali alla funzionalità dei supporti sociali donati.

Saranno ammesse soltanto perizie di variante in corso d'opera approvate nelle stesse forme dei progetti principali, saranno, altresì, ammesse a finanziamento perizie suppletive già presentate alle prefetture, unitamente ai relativi atti di sottomissione alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Per eventuali altri lavori, il finanziamento dovrà essere approvato preventivamente dagli uffici della gestione stralcio.

10) I gruppi tecnici ammetteranno le opere strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell'opera da realizzare. I gruppi tecnici predetti non riconosceranno le opere non essenziali alla funzionalità dei supporti sociali donati.

In deroga alle disposizioni vigenti è ammessa anche l'aggiudicazione dei lavori a trattativa privata.

I contratti di appalto dovranno essere stipulati anche in sanatoria e, qualora non venga indicato il termine per la esecuzione dei lavori, il direttore dei lavori dovrà dichiarare espressamente nel certificato di ultimazione che essi sono stati eseguiti in tempo utile o, in caso contrario, i giorni di ritardo.

11) I prezzi unitari applicabili sono:

a) per la regione Campania quelli della tariffa al 1° gennaio 1980 del provveditore alle opere pubbliche di Napoli aumentati al massimo fino al 30 %;

b) per la regione Basilicata quelli della tariffa al 1° gennaio 1980 dell'ufficio del genio civile di Potenza aumentate fino al massimo del 30 %.

I prezzi non previsti nei tariffari saranno oggetto di esame di congruità da parte dei gruppi tecnici ispettivi, i quali faranno riferimento a quelli unitari ammessi dal comitato tecnico consultivo per le stesse categorie di lavori previsti in progetto, relativi ad opere di urbanizzazione di competenza dell'ufficio speciale regionale.

12) In deroga alle vigenti disposizioni, l'ammontare della cauzione definitiva viene fissata nella misura del 20 % dell'importo netto dell'appalto, in analogia a quanto previsto dall'articolo 13 della convenzione tipo approvata dal commissario straordinario del Governo in data 9 gennaio 1981.

Tuttavia la cauzione definitiva può costituirsi anche mediante fidejussione o, in taluni casi, per notoria solidità della impresa, può essere consentito l'esonero, subordinatamente al miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

L'entità di tale miglioramento non deve essere inferiore alla percentuale che deriverebbe dalle trattenute del 5 % sull'importo della cauzione definitiva per tutto il tempo in cui questa sarebbe dovuta restare vincolata, e cioè sino ad un mese dopo il termine contrattualmente previsto per le operazioni di collaudo.

Ove detto miglioramento non sia stato previsto sarà calcolato d'ufficio mediante decurtazione del prezzo dell'appalto.

Per i lavori consegnati dopo l'entrata in vigore della legge 20 dicembre 1981, n. 741, e per i quali la cauzione definitiva sia stata prestata a mezzo di polizza fidejussoria assicurativa o bancaria non si applicherà il miglioramento del ribasso d'asta.

13) La collaudazione dei lavori deve essere conclusa entro il termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per i lavori di importo non superiore a lire 150 milioni sarà sufficiente il certificato di regolare esecuzione, che dovrà comunque essere emesso nel termine di non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo la prefissione di un termine diverso secondo i capitolati speciali.

Il collaudatore sarà nominato, in base all'ordinanza n. 31 del 4 maggio 1982 dal provveditore alle opere pubbliche competente, e l'approvazione degli atti di collaudo è demandata alla prefettura, su parere dei gruppi tecnici. Il certificato di regolare esecuzione sarà approvato dal consiglio comunale.

Lo svincolo delle ritenute di garanzia e della cauzione definitiva avverrà dopo l'approvazione del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione.

14) Saranno ammesse a finanziamento anche le indispensabili opere di completamento interno ed esterno, quali pavimenti, apparecchi igienico-sanitari, pitturazione ecc. Queste ultime opere, in caso siano state donate a privati ed associazioni private, cederanno a carico degli stessi.

15) Le disposizioni di cui alla presente ordinanza non si applicano ai lavori, relativi alle opere di urbanizzazione di prefabbricati donati, la cui sorveglianza è stata effettuata dagli uffici speciali regionali.

16) Le disposizioni di cui innanzi si applicano, altresì, ai containers e prefabbricati acquistati e forniti dal commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e Basilicata qualora la sorveglianza non sia stata eseguita dagli U.S.R., che dovranno darne comunicazione alle prefetture.

17) I compensi spettanti ai tecnici per progettazione e direzione lavori saranno determinati in conformità a quanto previsto per le strutture acquisite con fondi di cui all'art. 2 della legge n. 874 del 22 dicembre 1980 e la cui esecuzione è avvenuta sotto la sorveglianza degli uffici speciali regionali.

I prefetti, a conclusione delle verifiche di competenza dei gruppi tecnici ispettivi, rimetteranno ai sindaci, per la liquidazione alle imprese aggiudicatarie, i fondi nella misura risultata documentata ed ammissibile.

18) Le opere ancora non iniziate alla data di entrata in vigore del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, saranno realizzate con i fondi recati dall'art. 12 della legge 29 aprile 1982, n. 187. Per la richiesta di finanziamento si applicano le norme procedurali considerate dagli articoli 1 e 6 della presente ordinanza.

I comuni interessati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione dei prefabbricati e containers donati, nelle more della assegnazione dei fondi dal CIPE, possono porre a carico del proprio bilancio gli oneri relativi.

Le prefetture dell'area terremotata, dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, non possono porre a carico della gestione stralcio gli oneri occorrenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione per l'installazione di prefabbricati e containers donati.

Napoli, addì 2 giugno 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2964)

Ordinanza 2 giugno 1982, n. 45. Parcelle ai tecnici incaricati dai provveditorati alle opere pubbliche ai sensi delle ordinanze commissariali numeri 10 e 94.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Premesso che con ordinanza commissariale n. 5 del 28 novembre 1980, i sindaci dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 sono stati incaricati di procedere, anche a mezzo di tecnici liberi professionisti, all'accertamento di staticità per la agibilità di edifici pubblici e privati, eccetto quelli demaniali e di culto, danneggiati dal sisma;

Vista l'ordinanza commissariale n. 10 del 30 novembre 1980 con la quale i provveditori regionali alle opere pubbliche per la Campania e la Basilicata, ciascuno nell'ambito del territorio delle relative regioni, sono stati incaricati di procedere al reclutamento e al coordinamento di personale occorrente per la rapida ed accurata esecuzione degli accertamenti tecnici;

Rilevato che con ordinanza commissariale n. 15 del 3 dicembre 1980 è stato stabilito di adottare, ai fini degli accertamenti predetti, l'apposita scheda tecnica predisposta dal provveditore alle opere pubbliche per la Campania;

Che con la suindicata ordinanza è stato, altresì, disposto che ai professionisti incaricati degli accertamenti, ai sensi della citata ordinanza n. 5, potevano affiancarsi, in qualità di coadiutori, tecnici laureati o diplomati, con anzianità di abilitazione inferiore a 5 anni, ai quali sarebbe stato corrisposto un compenso ridotto di un terzo rispetto a quello spettante agli accertatori;

Vista l'ordinanza commissariale n. 29 del 7 dicembre 1980, con la quale è stato determinato il compenso da corrispondere ai suddetti tecnici in ragione di L. 4.000 ad unità immobiliare verificata (riduzione di 1/3 ai coadiutori = L. 2.667);

Vista l'ordinanza commissariale n. 87 del 12 gennaio 1981, con la quale, in relazione alle numerosissime richieste di verifica delle condizioni di agibilità dei fabbricati danneggiati, è stato chiarito che gli accertamenti potevano essere disposti, oltre che dai sindaci e dai provveditorati alle opere pubbliche, dalle regioni dalle soprintendenze competenti per territorio e dallo stesso commissariato;

Atteso che, con l'ordinanza commissariale n. 94 del 17 gennaio 1981, è stato fissato il compenso da corrispondere ai tecnici incaricati dai provveditori alle opere pubbliche per la Campania e la Basilicata nella misura di L. 80.000 giornaliere ai coordinatori impegnati a tempo pieno, L. 50.000 giornaliere a quelli impegnati a tempo definito e L. 30.000 giornaliere ai collaboratori;

Rilevato che con ordinanza commissariale n. 151 del 9 marzo è stato stabilito di ridurre al 50 % i compensi spettanti ai tecnici *de quibus* quando trattasi di personale statale e di enti pubblici, di docenti e di professionisti aventi un rapporto di lavoro dipendente con amministrazioni pubbliche;

Considerato, inoltre, che con l'ordinanza commissariale n. 114 del 3 febbraio 1981 sono state dettate le norme per la composizione delle commissioni tecniche comunali, incaricate degli adempimenti tecnici ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al punto *d*) dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Che con la suddetta ordinanza è stato stabilito di corrispondere ai membri di tali commissioni, nominati dal commissario, un gettone di presenza di L. 50.000 a seduta e l'applicazione della riduzione del 50 % del compenso ai tecnici dipendenti di enti pubblici;

Rilevato che con ordinanza commissariale n. 212 del 16 aprile 1982, sono stati revocati i commi 1 e 6 della citata ordinanza n. 114 ed è stato stabilito che ai singoli membri delle commissioni tecniche comunali venga corrisposto per ogni pratica, definita nell'istruttoria, un compenso di L. 20.000 lorde, esenti da IVA, oltre il riconoscimento a titolo di concorso spese di viaggio, per i tecnici aventi residenza in comuni diversi da quelli ove hanno espletato la propria attività di commissario, di un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo unitario del carburante se il percorso è effettuato con propria autovettura, ovvero a mezzo delle tariffe vigenti per i servizi pubblici;

Vista la disposizione telegrafica n. 22028/1.4/1 del 15 ottobre 1981 con la quale è stato stabilito lo scioglimento delle predette commissioni tecniche comunali;

Vista la propria ordinanza n. 5 dell'8 gennaio 1982;

Ritenuto opportuno demandare ai prefetti ed ai provveditori regionali alle opere pubbliche le incombenze relative all'istruttoria, all'esame ed alla liquidazione delle competenze spettanti ai tecnici in argomento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

Le parcelle dei tecnici incaricati dai provveditori alle opere pubbliche ai sensi delle ordinanze commissariali numeri 10 del 30 novembre 1980 e 94 del 17 gennaio 1981 devono essere inoltrate ai provveditorati alle opere pubbliche competenti per territorio, i quali provvederanno all'esame delle stesse ed al relativo pagamento.

Art. 2.

a) Le parcelle dei tecnici, incaricati dai comuni ai sensi dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 1980, dovranno essere trasmesse, a cura dei sindaci interessati, alle competenti prefetture.

b) Tali parcelle dovranno essere complete dell'indicazione relativa all'incarico svolto in qualità di accertatore o di coadiutore ai fini dell'erogazione del compenso fissato, per ogni scheda redatta, in L. 4.000 lorde per l'accertatore e L. 2.667 lorde per l'eventuale coadiutore.

c) Nelle parcelle dovrà, inoltre, essere precisato se trattasi di tecnici dipendenti statali o di amministrazioni pubbliche, specificando se si tratti di docenti: in tali casi verrà operata la riduzione del 50 % del compenso.

d) Per ogni scheda redatta il compenso non potrà superare complessive L. 6.667 lorde (L. 4.000 accertatore + 2.667 eventuale coadiutore), salvo eventuali riduzioni al 50 % ai sensi del punto *c*).

Art. 3.

Le parcelle redatte in conformità all'art. 2 devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) attestazione del sindaco dalla quale risulti il numero complessivo degli accertamenti redatti nel territorio comunale;

a1) nel caso di difficoltà del sindaco di riscontro del numero delle schede compilate, il tecnico dovrà rendere apposita dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1958, n. 15;

b) elenco delle schede redatte complete di via, numero civico e data di compilazione;

c) provvedimento dell'incarico conferito dai sindaci.

Art. 4.

Le parcelle e la relativa documentazione devono essere inoltrate ai provveditorati alle opere pubbliche, competenti per territorio, per essere sottoposte ad esame.

Le parcelle esaminate verranno rimesse alle prefetture, che cureranno l'accreditamento ai comuni per la conseguente liquidazione.

Art. 5.

La liquidazione dei compensi viene effettuata al lordo: a cura dei comuni verranno detratte le ritenute di legge.

Art. 6.

I compensi di cui ai precedenti articoli sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, convertito in legge 22 dicembre 1980, n. 875.

Napoli, addì 2 giugno 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2965)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreto di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1962 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'O.M.R.I. al sig. Lendaro Roberto per rinuncia dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 3 agosto 1963, pagina 13, terza colonna, quarantaseiesimo nominativo dei cavalieri - Ministero della difesa, art. 7.

(2924)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Assunzione, senza concorso, di privi della vista nel ruolo della ex carriera esecutiva dei massaggiatori e massofisioterapisti della Difesa.

Si rende noto che sono disponibili nel ruolo della ex carriera esecutiva dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi degli ospedali e stabilimenti termali militari della Difesa, di cui alla legge 21 luglio 1961, n. 686, ventitre posti.

L'assunzione è subordinata al possesso da parte dell'aspirante:

dell'età non inferiore agli anni 21, né superiore ai 45 all'atto dell'assunzione stessa:

dell'iscrizione all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

di tutti i requisiti generali d'ammissione prescritti dal testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme d'esecuzione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli aspiranti all'assunzione nel ruolo di cui sopra dovranno direttamente far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Via XX Settembre, 123/A - Roma, domanda di assunzione in carta legale, anche se altra domanda avessero già inviato o presentato al Ministero o ad altro ente o ufficio dell'Amministrazione, sia direttamente che tramite l'associazione di assistenza o tutela.

La domanda dovrà essere spedita per posta a mezzo raccomandata alla predetta Direzione generale del Ministero entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Inoltre l'aspirante facendo esplicito riferimento alla presente notificazione, dovrà dichiarare, sotto personale responsabilità, oltre al proprio cognome e nome, data, luogo di nascita e preciso domicilio, se è disposto ad accettare le sedi di: Torino, Genova, Alessandria, Padova, Trieste, Bologna, Livorno, Piacenza, Roma, Perugia, Anzio, Bari, Catanzaro, Acqui Terme, Ischia, Taranto, La Spezia.

Roma, addì 8 giugno 1982

Il Ministro: LAGORIO

(3013)

Assunzione, senza concorso, di appartenenti a categorie riservatarie nel ruolo della ex carriera esecutiva degli assistenti tecnici di radiologia medica.

Si rende noto che sono disponibili nel ruolo della ex carriera esecutiva degli assistenti tecnici di radiologia medica, di cui alla legge 2 aprile 1975, n. 108, ventotto posti, ripartiti come appresso, da assegnare agli appartenenti alle categorie riservatarie che, in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, aspirino ad essere assunti per chiamata diretta nel predetto ruolo:

invalidi di guerra	posti 7
invalidi civili di guerra e profughi	» 3
invalidi per servizio	» 4
invalidi del lavoro	» 4
vedove ed orfani di guerra, per servizio e del lavoro e categorie equiparate	» 4
invalidi civili	» 5
sordomuti	» 1

Gli aspiranti che verranno assunti saranno destinati a prestare servizio presso gli stabilimenti o gli enti sanitari militari con le mansioni previste dall'art. 11 della legge 4 agosto 1965, n. 1103.

L'assunzione è, in ogni caso, subordinata al possesso da parte dell'aspirante:

di età non inferiore agli anni 18, né superiore ai 55 all'atto dell'assunzione stessa;

della licenza di scuola media o di altro titolo equipollente rilasciato da un istituto statale o da un istituto di istruzione legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per l'accesso a carriere impiegatizie statali e del diploma di abilitazione allo esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica;

di tutti gli altri requisiti generali d'ammissione prescritti dal testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme d'esecuzione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Per quanto riguarda il grado di idoneità fisica degli invalidi — e relativo accertamento — saranno anche osservate le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Per tutti gli aspiranti l'assunzione sarà, inoltre, tassativamente subordinata all'iscrizione negli elenchi dei disoccupati, istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione a norma dell'art. 19 della stessa legge n. 482.

Gli aspiranti, in via preliminare, potranno essere eventualmente sottoposti ad un colloquio selettivo sulla materia di qualificazione tecnica.

Gli appartenenti alle menzionate categorie riservatarie che aspirino ad essere assunti nel ruolo di cui sopra dovranno direttamente far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Via XX Settembre n. 123/A - Roma, domanda di assunzione in carta legale, anche se altra domanda avessero già inviato o presentato al Ministero o ad altro ente o ufficio dell'Amministrazione, sia direttamente che tramite la rispettiva associazione di assistenza o di tutela.

La domanda dovrà essere spedita per posta a mezzo raccomandata alla predetta Direzione generale del Ministero entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Inoltre l'aspirante, facendo esplicito riferimento alla presente notificazione, dovrà dichiarare, sotto personale responsabilità, oltre al proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e domicilio:

a quale delle categorie riservatarie indicate nel primo capoverso della presente notificazione egli appartenga;

il titolo di studio posseduto (sarà opportuno che la indicazione sia in tutto conforme alla dicitura contenuta nell'originale del documento);

se è disposto ad accettare, in caso di assunzione, qualsiasi destinazione.

Roma, addì 8 giugno 1982

Il Ministro: LAGORIO

(3014)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga dei termini di presentazione delle domande e dei documenti per la partecipazione al concorso ordinario, per esami e titoli, a ottantanove posti di direttore didattico.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1982, registro n. 64, foglio n. 363, con il quale è stato bandito il concorso a ottantanove posti di direttore didattico in prova;

Vista la legge n. 349 del 10 giugno 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982, concernente, fra l'altro, interpretazione autentica di norme in materia di valutabilità dei requisiti di ammissione dei concorsi direttivi;

Constatato che la data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* comporta la scadenza per la presentazione delle domande al 19 giugno e al 19 luglio 1982, rispettivamente per i candidati che prestano servizio nel territorio nazionale e per quelli che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero;

Considerato che l'entrata in vigore della citata legge n. 349 del 10 giugno 1982, in data 15 giugno 1982 rende opportuna la proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande;

Decreta:

I termini per la presentazione delle domande e dei documenti per la partecipazione al concorso direttivo, di cui alle premesse, vengono prorogati alle ore 24 del giorno 30 giugno 1982, per i candidati che prestano servizio nel territorio nazio-

nale, e alle ore 24 del giorno 30 luglio 1982, per i candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero; restano immutate le modalità per la presentazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1982

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1982
Registro n. 81 Istruzione, foglio n. 31

(3049)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Venezia (rettifica)

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982 alla pag. 4060 (numero redazionale 2725) relativo al concorso per un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Venezia, dove è scritto:

« *Facoltà di chimica industriale*:

istituto di chimica *industriale* . posti 1 »,

deve intendersi:

« *Facoltà di chimica industriale*:

istituto di chimica *generale* . posti 1 ».

(3044)

Diario della prova scritta del concorso a ottantasei posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva amministrativa presso l'Università di Napoli.

La prova scritta del concorso, per esami, a ottantasei posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie presso l'Università di Napoli, già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 27 ottobre 1980 alla pag. 9166 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 13 febbraio 1981 alla pag. 1113, avrà luogo nel giorno 18 luglio 1982 con inizio alle ore 8 presso il policlinico della seconda facoltà di medicina e chirurgia e presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli.

I concorrenti ammessi avranno apposita comunicazione della esatta sede in cui avrà luogo la prova scritta di esame.

(3043)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 3, IN VARESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio sanitario « F. Del Ponte »

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio sanitario « F. Del Ponte », a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Varese.

(438/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 25, IN RIVOLI

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale dell'U.S.L. in Rivoli (Torino).

(441/S)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Tipo **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale ... L. 72.000
semestrale ... L. 40.000

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale ... L. 100.000
semestrale ... L. 55.000

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale ... L. 96.000
semestrale ... L. 53.000

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale ... L. 85.000
semestrale ... L. 47.000

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*:
annuale ... L. 165.000
semestrale ... L. 92.000

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* ... L. 30.000

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali ... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* ... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ... L. 65.000
Abbonamento semestrale ... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 65, IN ALBA

Concorso ad un posto di primario del servizio di nefrologia e dialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di nefrologia e dialisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Alba (Cuneo).

(439/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 38, IN CUORGNÈ

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale di Cuorgnè

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale di Cuorgnè, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Cuorgnè (Torino).

(440/S)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale mauriziano di Torino:

un posto di primario di chirurgia generale;

un posto di primario di urologia.

Ospedale mauriziano di Lanzo:

un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Ospedale mauriziano di Valenza:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(452/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CATANIA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale - divisione concorsi - dell'ente in Catania.

(442/S)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale per l'ospedale di Longone al Segrino;

un posto di aiuto di neurofisiopatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(443/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 165 del 17 giugno 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità socio-sanitaria locale n. 3, in Varese: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale e a posti di puericultrice presso il presidio ospedaliero Filippo Del Ponte.

Ospedale di circolo e fondazione « E. e S. Macchi » - Ente ospedaliero generale regionale, in Varese: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente sociale.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 25 - Presidio ospedaliero istituti ospitalieri, in Verona: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore direttivo ruolo amministrativo, un posto di aggiunto tecnico ed un posto di tecnico di anatomia patologica.

Associazione dei comuni per i servizi di zona - Ambito territoriale n. 30 - Unità socio-sanitaria n. 30, in Seriate: Pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di infermiere professionale e a posti di infermiere generico presso il presidio ospedaliero di Seriate, un posto di capo sala e un posto di infermiere generico presso il presidio ospedaliero di Calcinate, un posto di infermiere generico presso il presidio ospedaliero di Trescore B. e ad un posto di applicato.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821670)